



CITTA` DI GRAVINA IN PUGLIA

PROVINCIA DI BARI

COPIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 7 dell'ordine del giorno)

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività e dei prodotti agro-alimentari, artigianali e/o artistici tradizionali locali. Istituzione DE.C.O. (DENominazione Comunale di Origine) -

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **quattro** del mese di **giugno**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale. Previo avviso scritto, consegnato al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica ed in prima convocazione, sotto la presidenza del **Sig. Lupoli Giacinto** e con l'assistenza del **Segretario Generale del Comune Dott. Fratino Michele**.

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:

COGNOME E NOME	Pres. Ass.		COGNOME E NOME	Pres. Ass.	
1) VALENTE Alesio	X		14) DE PASCALE Giovanni		X
2) CALCULLI Paolo	X		15) LAGRECA Giacinto	X	
3) CATALDI Giuseppe	X		16) MANDOLINO Leonardo	X	
4) GIORDANO Sante	X		17) LAGRECA Nicola	X	
5) CARDASCIA Domenico	X		18) DEBENEDICTIS Salvatore	X	
6) LUPOLI Giacinto	X		19) ANGELLOTTI Salvatore	X	
7) CARBONE Lorenzo	X		20) PETRARA Angelo	X	
8) ARIANI Maria	X		21) CALDERONI Domenico		X
9) MAZZARELLA Vito	X		22) VARRESE Vincenzo		X
10) LAMURAGLLIA Michele	X		23) TEDESCO Michele	X	
11) CARBONE Giovanni	X		24) STRAGAPEDE Antonio	X	
12) MAZZILLI Giuseppe		X	25) LEANZA Domenico		X
13) LORUSSO Raffaele	X		Totale	20	5

Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Introduce l'argomento il Presidente del Consiglio Lupoli e passa la parola all'Assessore Naglieri delegato alle "Politiche per la valorizzazione delle peculiarità dell'offerta turistica gravinese", il quale relaziona.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Petrara, Cardascia e Giordano, ai quali replica l'Assessore relatore.

Il Consigliere Petrara, propone di emendare il regolamento allegato alla proposta chiedendo di eliminare all'art. 5, comma 5, al secondo rigo l'avverbio "**non**" posto tra la parola "**consultivo**" e la parola "**vincolante**" modificando così il 5° comma: "***Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro De.C.O. viene acquisito il parere consultivo, vincolante, di una Commissione nominata dal Sindaco, di cui fanno parte, tra l'altro, esperti del settore agro-alimentare ed operatori del settore***".

Dalla discussione invece, scaturisce altresì, la necessità di emendare, in tutto il testo del Regolamento, sostituendo, laddove è riportato "***il responsabile del servizio***" con "***il dirigente***".

(Si dà atto che durante la discussione esce il Sindaco ed entrano in aula i Consiglieri Calderoni e Leanza – presenti n. 21 Consiglieri).

Pertanto, il Presidente pone in un'unica votazione i due suddetti emendamenti proposti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore delegato alle "Politiche per la valorizzazione delle peculiarità dell'offerta turistica gravinese" e gli interventi dei Consiglieri Petrara, Cardascia e Giordano;

Uditi gli emendamenti proposti;

Premesso che :

- l'Amministrazione Comunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno nell'azione di promozione dello sviluppo economico-sociale;
- in tale ottica, pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare concrete iniziative di tutela nel settore delle tipicità territoriali e delle attività agro-alimentari, artigianali e/o artistiche tradizionali del territorio, che costituiscono una sicura risorsa di valore economico, culturale e turistico;
- l'art. 3 del D.Lgs. 267/2000, comma 2, dispone che "*il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*", ed il successivo art. 13, primo comma, aggiunge che "*spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze*";
- l'art. 2 del vigente Statuto comunale recita: "*Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso morale, civile, sociale ed economico della comunità di Gravina in Puglia, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione*";

Considerato che :

- secondo quanto postulato dai citati articoli, ispirati con ogni evidenza al principio di sussidiarietà, il Comune è sicuramente legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell'agricoltura e dell'artigianato, purché non invadano la sfera di competenza di altri Enti;
- sulla scorta di tali considerazioni e tali presupposti, l'Amministrazione Comunale ha deciso, quindi, di istituire anche a Gravina in Puglia di Bari, così come già attuato da altri Comuni, la Denominazione Comunale "De. C.O.", per i prodotti tipici e tradizionali del territorio, trattandosi di un innovativo strumento finalizzato a censire e valorizzare quei prodotti agro-alimentari che sono legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio comunale;
- attraverso la De.C.O. si mira, quindi, a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le peculiarità produttive locali, rappresentando un efficace strumento di promozione dell'immagine del Comune, da cui possono derivare, peraltro, importanti occasioni di marketing territoriale, con ricadute positive sull'intera comunità;

Visto:

- l'allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari, artigianali e/o artistici tradizionali locali – Istituzione della De.C.O, composto da quindici articoli;

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento per il funzionamento della Commissione consiliare permanente;

Acquisiti:

- il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole della 2^a Commissione consiliare permanente, reso nella seduta del 15.04.2015;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né, tantomeno, entrate dal punto di vista finanziario;

Proceduto a votazione palese resa per appello nominale sui due emendamenti proposti, così come riportato in preambolo;

Presenti e votanti n. 21 Consiglieri; assenti 4 (Valente, Mazzilli, De Pascale e Varrese);

Con 21 voti favorevoli ed unanimi, gli emendamenti sono approvati.

(Si dà atto che entra il Sindaco – Presenti n. 22 Consiglieri);

Proceduto a votazione palese, resa per appello nominale, sull'intero provvedimento, così come emendato;

Presenti e votanti n. 22 Consiglieri; assenti 3 (Mazzilli, De Pascale e Varrese);

Con 22 voti favorevoli ed unanimi;

DELIBERA

1. **Di istituire** la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) del Comune di Gravina in Puglia, che comprende l'istituzione dell'Albo comunale delle iniziative e manifestazioni e l'istituzione del Registro De.C.O. al fine di censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari, artigianali e/o artistici del territorio, anche come strumento di promozione dell'immagine di questo Comune, di sviluppo dell'economia locale e incentivazione del turismo sul territorio;
2. **Di approvare** l'allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività e prodotti agro-alimentari, artigianali e/o artistici locali – Istituzione della De.C.O., composto da quindici articoli, allegato alla presente sotto la lettera A.
3. **Di incaricare** il Dirigente dell'Area Tecnica, responsabile del servizio Attività Produttive, di dare esecuzione a tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti all'approvazione della presente deliberazione ivi compreso quanto disposto nell'allegato Regolamento, curandone la massima pubblicità.

Il Consigliere Lagreca Giacinto propone l'anticipazione della discussione dei punti nrr. 10 e 11 iscritti all'o.d.g.

Il Presidente pone in votazione la proposta, palesemente per alzata di mano. Il consenso è unanime.



Città di Gravina in Puglia

REGOLAMENTO COMUNALE
per

**LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PRODOTTI AGRO-
ALIMENTARI, ARTIGIANALI E/O ARTISTICI
TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.**

(Denominazione Comunale di Origine)

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta attraverso:
 - a) l'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) l'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro carattere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) l'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
 - d) la promozione o il sostegno di iniziative esterne favorendo associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari o artigianali, anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e ricercando ogni forma di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati;
 - e) il rilascio di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione;
 - f) il sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, l'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (DOP, IGIP, S.T.G. etc.) o di altri organismi che denotino qualità e provenienza (ad es. Marchio Prodotti di Puglia, Presidio Slow Food etc.) ai prodotti tipici del territorio per finalità volta alla loro promozione.
4. Il presente Regolamento istituisce l'Albo comunale (art. 3), delle iniziative e manifestazioni finalizzate alla promozione dei prodotti (art.2) nonché il Registro De.C.O. (art. 4) in cui sono inseriti i prodotti che abbiano ricevuto tale riconoscimento. Si ispira ai principi ed alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente e non può derogarvi né porsi in contrasto.

Art. 2 - Definizioni e istituzione della De.C.O.

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale", si intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola, artigianale e/o artistica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da tali attività, ottenuti o realizzati, sul territorio del Comune di Gravina in Puglia, secondo modalità che si

sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o che ad esse si rifanno, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo ed aggiornamento.

2. Ai fini di cui al presente Regolamento è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale d'Origine" del Comune di Gravina in Puglia, al fine di attestare l'origine e le caratteristiche dei prodotti tipici locali.
3. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e la cultura popolare locale;
 - tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali;
 - valorizzare, in modo particolare, le Aziende che, nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate, ispirano il loro assetto gestionale ai principi della Responsabilità Sociale d'Impresa come integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ambientali;
 - valorizzare anche prodotti nuovi ma tipicamente locali.
4. La De.C.O., come pure il relativo logo, che all'uopo verrà ideato, sono di esclusiva proprietà del Comune di Gravina in Puglia, qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 3 - Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale (Sezione Attività produttive- commercio ed agricoltura), un apposito Albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari, artigianali e/o artistici che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'Albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla tutela, valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali di cui all'art. 2, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'Albo è approvato dal Dirigente ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.
5. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
6. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenere in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
7. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art.7 può comportare la cancellazione dall'Albo.

Art.4 - Istituzione del Registro De.C.O.

1. Per tutti i prodotti agro-alimentari, tipici del territorio di Gravina in Puglia, che abbiano ottenuto la De.C.O., viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito Registro De. C.O.
2. Tale registro verrà tenuto ed aggiornato dal Dirigente del Servizio cui risulti affidata la materia delle attività produttive, commercio ed agricoltura.
3. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto , la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa, elaborati, di concerto con la commissione comunale di cui al successivo art. 8.
4. La De.Co. non costituisce marchio di qualità ma attestazione che lega l'origine di un prodotto e le sue fasi produttive al luogo storico di origine ed equivale, negli obiettivi ed effetti, al marchio "Made in Gravina in Puglia di Bari".

Art. 5 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. La segnalazione (secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 1) ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati può essere fatta da chiunque ritenga di promuoverle. Agli stessi fini, anche lo stesso Comune può promuovere direttamente opportune ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
2. Il Comune per le suddette finalità può avvalersi anche di associazioni, istituzioni, enti od organismi deputati a promuovere le tipicità locali anche a fini turistici, di sviluppo dell'economia locale e territoriale e che possano svolgere, ai fini De.co. (Denominazione Comunale) forme di collaborazione con altri enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, artigianali e/o artistiche attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa vigente.
3. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. (secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 2) devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo.
4. A corredo della segnalazione o dell'istanza di cui ai commi 1 e 3 (secondo i rispettivi fac-simile nn. 1 e 2) dovranno in particolare essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Gravina in Puglia);
 - le peculiarità del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione, stagionatura o altra caratteristica consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti.
5. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. viene acquisito il parere consultivo, vincolante, di una Commissione nominata dal Sindaco, di cui fanno parte, tra l'altro, esperti del settore agro-alimentare ed operatori del settore.
6. L'iscrizione nel registro è gratuita e vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
7. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale di origine;
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare il marchio "De.C.O." sui loro prodotti;
 - gli estremi del provvedimento, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
8. L'iscrizione può essere concessa per qualsiasi tipologia di prodotto agro-alimentare o artigianale in possesso delle caratteristiche a tal fine richieste.
9. Per uno stesso prodotto possono ottenere la "De.C.O.", anche più imprese, se ed in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
10. Una stessa impresa può ottenere la "De.C.O." per più prodotti.
11. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art.6 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono provenire dal territorio del Comune di Gravina in Puglia di Bari ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparati e/o fabbricati nel territorio comunale.
3. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica, alimentare e di sicurezza.
4. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

5. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.) o comunque sostanze di sofisticazione che siano vietate dalla normativa vigente.
6. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.
7. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte al Dirigente che si esprimerà sulla definitiva iscrizione dei prodotti nel registro De.C.O.
8. L'iscrizione del prodotto nel Registro viene comunicata ai soggetti istanti con indicazione del numero e della data di registrazione, che unitamente al logo possono essere riportati sul prodotto o su etichetta, con indicazione del disciplinare di produzione cui attenersi.
9. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 7 - Logo De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel Registro è adottato un apposito logo identificativo a colori depositato presso il Comune di Gravina in Puglia.
2. Il logo è contornato dalle scritte "Denominazione Comunale". La sua realizzazione sarà curata dalla Commissione di cui al successivo articolo.

Art. 8 - Commissione per la verifica requisiti De.C.O.

1. La Commissione con funzione prevalentemente consultive per l'attribuzione del riconoscimento De.C.O. è composta da n. 7 membri e precisamente da:
2. Sindaco, che la presiede o suo assessore ovvero consigliere delegato;
 - un esperto del settore agro-alimentare;
 - un esperto del settore commercio;
 - un esperto del settore artigianato
 - un esperto del settore artistico e delle tradizioni locali;
 - un esponente di enti partecipati o convenzionati aventi finalità di promozione delle tipicità territoriali;
 - un esponente dell'associazionismo locale inerente le finalità del presente regolamento.
3. Ai fini della nomina della Commissione il Dirigente, mediante idonee forme di pubblicità (avviso Pubblico), gli esperti od esponenti di cui sopra presentare apposita istanza, entro un termine determinato, corredata da un curriculum esplicativo delle competenze possedute.
4. L'incarico è del tutto gratuito e meramente onorifico, non essendo previsto alcun compenso né rimborso spese.
5. Le domande pervenute nei termini prescritti saranno esaminate dal Dirigente, ai fini della verifica del possesso dei requisiti e/o competenze richiesti per la carica. Indi saranno trasmesse al Sindaco per la successiva nomina.
6. La Commissione rimane in carica fino al termine del mandato amministrativo. I suoi componenti, escluso il Sindaco o suo delegato, si intendono rinnovati ove, entro 120 giorni dall'insediamento della nuova Amministrazione, il Sindaco non ritenga di avviare la nuova procedura di nomina.
7. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e si esprime a maggioranza dei presenti.
8. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della stessa, designato dal Presidente, di norma individuato nel più giovane.

Art. 9 - Utilizzo della De.C.O. e del Logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta De.CO. e del relativo Logo ai produttori o alle Imprese che lo richiedano.
2. Le Imprese interessate, per ottenere il diritto di utilizzo del logo, presentano al Comune o a soggetti espressamente delegati una richiesta scritta, corredata da adeguata documentazione diretta a certificare che il prodotto abbia i requisiti di cui al registro De.C.O.

3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo nelle quantità e dimensioni che ritiene necessarie per l'esercizio dell'attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; devono essere obbligatoriamente riportati il numero e la data di iscrizione.
4. Il Comune, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, può decidere di revocare l'istituzione della DE.C.O., anche in riferimento a quei prodotti già riconosciuti, senza che ciò possa costituire diritto a richiesta di risarcimento o pretesa economica alcuna a qualsiasi titolo.

Art.10 - La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è attribuita, nell'ambito dell'organizzazione vigente, al Servizio Attività produttive presso l'Area Tecnica.
2. Al responsabile della struttura di cui al comma precedente è attribuita anche la responsabilità di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 11 - Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari ed in genere alle tipicità locali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente normativa.

Art. 12 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, su propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o di organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendone le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione la registrazione per ottenere il riconoscimento di "denominazione di origine protetta", di "indicazione geografica protetta" o di attestazione di specificità, dei prodotti tipici del territorio e delle zone di produzione degli stessi.
2. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, etc. il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producano i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (DENominazione Comunale di Origine).

Art. 13 - Controlli

1. Sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) possono essere eseguiti controlli dal personale della Polizia Municipale o da altri soggetti espressamente delegati.
2. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.C.O. e venduti come tali.

Art. 14 - Sanzioni

1. Costituiscono cause di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni altra azione a tutela del Comune:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dalla Commissione;

- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica;
 - c) l'uso difforme e improprio del logo, accertato anche su segnalazione della Commissione, qualora, dopo la contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati dalla Commissione;
 - d) la violazione delle norme previste nel presente Regolamento e/o di norme comunitarie, statali e regionali vigenti e applicabili alla fattispecie in esame e comunque ad essa connesse.
2. Nelle more della conclusione dei procedimenti di cui alle lettere a, b, c e d del comma che precede, resta sospeso il diritto dell'Impresa all'utilizzo del marchio De.C.O.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nel momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.